

REGOLAMENTO (CEE) N. 270/93 DELLA COMMISSIONE  
del 5 febbraio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 155/93 che istituisce una tassa di  
compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica  
europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del  
18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei  
mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da  
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92<sup>(2)</sup>, in particolare  
l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 155/93 della  
Commissione<sup>(3)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione  
all'importazione di limoni freschi originari della Turchia;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regola-  
mento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle  
quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del

regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali  
condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione  
per l'importazione di limoni freschi originari della  
Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 3,25 ECU che figura nell'articolo 1 del rego-  
lamento (CEE) n. 155/93 è sostituito dall'importo di 9  
ECU.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 21 del 29. 1. 1993, pag. 16.